# *PREFETTURA DI MANTOVA*

*Ufficio Territoriale del Governo*

FASC. 848/2020/GAB.

Mantova, *data protocollo*

Al Signor Sindaco
del Comune di
**MANTOVA**

Ai Sig.ri Sindaci
dei Comuni della Provincia di Mantova
**LORO SEDI**

Al Signor Questore
**MANTOVA**

Al Signor Comandante Provinciale
dei Carabinieri
**MANTOVA**

Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
**MANTOVA**

Ai sigg. Dirigenti
degli Uffici Pubblici della Provincia
**LORO SEDI**

Agli Enti gestori di Pubblici Servizi
**LORO SEDI**

**e, per conoscenza:**

Al Sig. Procuratore della Repubblica
**MANTOVA**

Al sig. Presidente della Provincia
**MANTOVA**

Al sig. Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco
**MANTOVA**

Al sig. Comandante IV Reggimento
Artiglieria Contraerea
**MANTOVA**

Al Sig. Direttore Generale
ATS VAL Padana
**MANTOVA**
**protocollo@pec.ats-valpadana.it**

Al Sig. Direttore Generale
A.S.S.T. – Val Padana
**MANTOVA**

Al Sig. Direttore AREU 118-AAT
**MANTOVA**
direttore.aatmn@areu.lombardia.it
aatmn@areu.lombardia.it

Prefettura Mantova - Area I - Prot. Uscita N.0012189 del 25/02/2020

**OGGETTO: Diffusione delle infezioni da nuovo "Coronavirus" – Ordinanza a firma del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23.2.2020.**

Si fa seguito alle precedenti circolari diramate nella materia ed alla riunione svoltasi, in videoconferenza, nella serata di ieri 23.2.2020, nella quale è stata preannunziata l'adozione, da parte della Regione Lombardia, d'intesa con il Mistero della Salute, di misure destinate a contenere, il più possibile, il contagio da coronavirus nel territorio regionale.

L'ordinanza in questione, valida sino al 1° marzo 2020 compreso, già trasmessa ai Sindaci e reperibile sul sito di questa Prefettura e della Regione Lombardia, segue a quella emanata il 21.2.2020 riguardante i 10 Comuni del lodigiano interessati dal focolaio di infezione.

La medesima ordinanza fa, inoltre, riferimento al D.L. del 22.2.2020, nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19" ed al D.P.C.M. del 23.2.2020, adottato sullo stesso argomento, in attuazione del predetto decreto legge, riferito, al momento, solo ai 10 Comuni del lodigiano.

**La "ratio" dell'ordinanza, come emerso nella riunione in videoconferenza, è quella di assicurare un'attività di massimo contenimento della diffusione del virus, evitando i più rischiosi veicoli di contagio, tra i quali rientrano, ovviamente, gli assembramenti eccessivi di persone e la prossimità delle stesse in locali molto affollati. A questi parametri si ritiene debba essere ispirata, quindi, l'applicazione, con il necessario rigore contemperato da opportuno buon senso, delle misure in essa previste, nelle aree non delimitate come quelle della provincia di Lodi.**

In particolare, per quanto riguarda i territori della Regione Lombardia non compresi nella cd. "zona rossa" (ovvero quella corrispondente ai 10 comuni del lodigiano sopra richiamati), **nei quali, ovviamente, non è sinora compreso nessun comune di questa Provincia, le misure da eseguire e da far osservare, in vigore da ieri 23.2.2020, sono le seguenti:**

1. Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2. Chiusura dei nidi, dei servizi educativi all'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4. Sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
5. Previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come indentificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
6. Sospensione delle procedure concorsuali;

7. Chiusure delle attività commerciali secondo le seguenti modalità:
   a. Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00: verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
   b. Per gli esercizi commerciali presenti all'interno di centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari (nella riunione di ieri 23.2.2020, la misura è stata indicata come applicabile anche ai mercati infrasettimanali che, quindi, andranno eventualmente regolamentati ex art. 50 del TUEL);.
   c. Chiusura delle manifestazioni fieristiche.

Per quanto riguarda il punto k) del D.L. nr. 6/2020 (ovvero: *chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati*), l'ordinanza in esame invita al momento gli esercenti ad assicurare idonee misure di tutela.

L'ordinanza fa riserva, inoltre, di adottare misure speciali per quanto concerne i seguenti settori di attività:

a) i servizi di front-office e la regolamentazione di riunioni/assembramenti negli uffici pubblici (oltre alle procedure concorsuali già normate come più sopra indicato);
b) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali.

In relazione, in particolare, al punto a) appena richiamato, i Sindaci ed i Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia sono invitati, sino alla definizione degli orientamenti regionali, ad assumere le misure di cautela più appropriate per la tutela dei lavoratori addetti agli uffici, ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo nr. 81/2008, integrati dalle misure consigliate e reperibili sui siti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia e da quelle eventualmente indicate, per gli Uffici periferici statali, dai rispettivi Ministeri di appartenenza.

**E' superfluo rammentare che devono essere assicurati tutti i servizi essenziali come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.**

Per quanto concerne **le cerimonie religiose e le altre connesse attività di culto**, si invitano le SS.LL. a consultare i siti delle Diocesi di Mantova e Cremona, per quanto di rispettivo interesse, nei quali sono riportate le misure adottate in aderenza alle disposizioni dell'ordinanza di cui trattasi.

Si confida nella più puntuale e rigorosa applicazione delle misure più sopra ricordate, finalizzate, come si è detto, a contenere il diffondersi del contagio.

**Si rammenta, pertanto, la necessità che sia conferito massimo impulso, sia da parte dei Sindaci, tramite le rispettive Polizie Locali che da parte delle Forze di Polizia dello Stato, alle attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle misure previste nell'ordinanza in questione, anche mediante la denunzia dei fatti che possono costituire ipotesi di reato, tra i quali, in primis, la fattispecie disciplinata dall'art. 650 del c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).**

Analoga attenzione dovrà essere riservata al tema dell'irrazionale diffondersi di sentimenti di eccessiva preoccupazione o addirittura di "panico", veicolando il più possibile, nella popolazione, messaggi che diano conto della situazione reale che, peraltro, al momento, non desta allarme in questa provincia.

Ciò anche al fine di evitare situazioni di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto nei pressi di centri commerciali, supermercati, ambulatori medici ed ospedali, siti che, al momento, risultano i più sensibili, spesso anche per motivazioni del tutto ingiustificate (si fa riferimento, in particolare, al fenomeno dell'accaparramento di alimenti nei supermercati, assolutamente da evitare, tenuto conto che non risulta sospesa alcuna attività diretta all'approvvigionamento degli esercizi in questione).

Nel rimanere a disposizione per ogni attività di informazione e supporto e per aderire a quanto concordato nella riunione svoltasi ieri, si informa che questa Sede ha attivato, per la proposizione di quesiti o segnalazioni, il seguente indirizzo di posta elettronica: coronavirus.pref_mantova@interno.it .

PREFETTURA DI MANTOVA - GABINETTO

IL PREFETTO
(Bellantoni)

Regione Lombardia

# Chiarimenti relativi all'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020.

L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come 'giallÈ (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa.

Link ordinanza

**I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?**

Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).

L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.

**COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL'APERTO?**

Per i mercati rionali e comunali all'aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

**MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?**

Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

**I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?**

Si, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

Prefettura Mantova - Area I - Prot. Ingresso N.0012116 del 24/02/2020

**CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIU' TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?**

I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc…) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all'interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.

In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall'Ordinanza del 23 febbraio 2020.

**CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?**

Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

**LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI ?**

Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.

**CHI PUO' CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?**

L'autorità preposta è Regione Lombardia.

**COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?**

Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all'ordinanza lettera C "*la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico*". Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all'aperto possono essere svolte ad eccezione dell'utilizzo degli spogliatoi. È consentito l'accesso e l'utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.

Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.

**COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?**

Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

**LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?**

Si.

**QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL'ART.101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?**

All'interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.